



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Delibera Commissariale n. 27/21 del 17.06.2021

OGGETTO: Porto di Catania. Ordinanza della III^a Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 24295 del 16.10.2017 di soccombenza dell'Autorità Portuale di Catania, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Verbale n. 35/2021 nella seduta del 14 aprile 2021 del Collegio dei Revisori dei Conti. Riconoscimento del debito e, per l'effetto, avvio delle conseguenti procedure di liquidazione del medesimo all'avente diritto. – Impegno di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il Decreto MIT n. 43 del 03.02.2021 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Premesso che:

- ✓ in data 19.01.2021, assunta al protocollo n. 680 di questa Autorità, perviene una PEC inoltrata dallo Studio Legale Grimaldi Alliance, in nome della Compagnia di Assicurazione Atradius Insurance, relativa alla Sentenza n. 1282/2015 – Corte Appello Catania – RGA 397/2010, 490/2010 – e successiva Ordinanza Corte di Cassazione n. 24295/2017;
- ✓ in ragione dei predetti dispositivi giudiziali, nell'ambito dei quali l'Autorità Portuale di Catania è risultata soccombente, il citato Studio Legale intimava alla scrivente Amministrazione, medio tempore succeduta ex lege dalla precedente Autorità Portuale di Catania (per effetto del correttivo porti, di cui all'art. 1, comma 577, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018) all'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale, il pagamento di €. 620.706,98, imputabili ad una vicenda afferente ad un contratto di appalto del 2003, come si dirà appresso;
- ✓ l'ufficio contenzioso di questa Amministrazione è stato costituito con l'approvazione della Pianta Organica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, riorganizzativa degli Uffici che costituivano l'Autorità Portuale di Catania e l'Autorità Portuale di Augusta, quindi operativo soltanto dal mese di luglio 2018, con apposito OdS del SG pro tempore;
- ✓ nonostante una serie di attività riconducibili al riepilogo delle vertenze in essere delle precedenti Autorità Portuali che costituiscono oggi questo Sistema Portuale, non è stato fornito all'ufficio contenzioso dell'Ente alcuna informazione circa la pendenza del procedimento in esame e meno che mai sono pervenute notizie ricostruttive della ricostruzione della medesima, alla quale sono seguiti effetti economico finanziari così rilevanti;
- ✓ immediatamente, il SG pro tempore, nella qualità di Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa e, per l'effetto, coordinatore degli uffici che compongono la medesima, ha provveduto, senza indugio, a richiedere una relazione esaustiva sugli accadimenti sottesi alla citata vertenza, interessando l'Ufficio Contenzioso, L'ufficio di Ragioneria dell'Ufficio

Territoriale di Catania, illo tempore incluso nell'Area Affari Generali, Comunicazione, Amministrativo Contabile ed Economato, nonché al RUP relativo all'appalto di che trattasi;

✓ dalla ricostruzione dei fatti e degli atti acquisiti dall'ufficio contenzioso è emerso quanto segue:

- la problematica inerisce i lavori di infrastrutturazione portuale (prolungamento diga foranea del porto di Catania) contrattualizzati con il Raggruppamento Temporaneo Impresa costituito da IRA Costruzioni Generali Srl, Impresa Ingg. Gagliardi, Chiodoni e Bianchi e Tecnis Spa;
- successivamente, in data 14.03.2003, previo pubblico appalto, è stata effettuata la consegna dei lavori in questione alla R.T.I. aggiudicataria (IRA Costruzioni Generali s.r.l. – TECNIS S.p.a. – INGG. GAGLIARDI – CHIODONI – BIANCHI S.p.a.), la cui previsione di ultimazione delle opere è stata fissata in 720 giorni. All'esito, si è proceduto alla esecuzione dei lavori, regolarmente contabilizzati come da documenti contabili in atti (registri, giornale dei lavori, certificati etc...);
- in data 29.06.2004 è stato redatto l'atto notorio rep. N. 16175, volto a consentire la costituzione della società consortile "PRO-DI-FO-CATANIA S.c.a.r.l.", costituita da: IRA Costruzioni Generali s.r.l. – TECNIS S.p.a. – INGG. GAGLIARDI – CHIODONI – BIANCHI S.p.a. Con provvedimento n° 56 del 10.11.2004, il Presidente pro tempore ha preso atto della costituzione della citata società consortile;
- con atto aggiuntivo del 01.06.2005, approvato dal RUP con provvedimento n° 03/05 del 21.05.2005, a seguito di perizia di variante e suppletiva, è stato concesso un termine di gg. 90 per l'ultimazione corrispondente al 15.07.2005;
- in data 04.02.2005, regolarmente introitata all'ufficio protocollo di competenza dell'Area Comunicazione Affari Generali e Amministrativo Contabile, e protocollata al n. 481, una cessione del credito relativa ad una fattura n. 292 del 28.12.2004 dell'IRA Costruzioni Generali S.r.l. di € 447.459,30, in favore dell'Istituto San Paolo IMI S.p.A.;
- il RUP, il Dirigente Ing. Lentini, predisponendo la nota interna n. 519 del 07.02.2005 (quindi appena tre giorni dopo) all'Area Amministrativo Contabile dell'Ente, trasmettendo l'esemplare originale della cessione del credito;
- nella citata nota, Il RUP, Ing. Riccardo Lentini, ha precisato di avere trasmesso il citato atto di cessione affinché si potesse procedere darvene seguito mediante pagamento "... *possa provvedere correttamente alla liquidazione delle somme citate ...*";
- a mente della normativa sugli appalti vigente all'epoca dei fatti (Art. 117 del DPR 163/2006 e s.m.i.), innanzi ad una cessione del credito notificata all'Amministrazione, quest'ultima, qualora sussistano delle motivazioni, può opporsi entro quarantacinque giorni dalla notifica, termine oltre il quale la cessione si intende accettata;
- in data 21.02.2005, con atto autorizzativo n. 1 e contestuale mandato di pagamento n. 178/2005, l'Autorità Portuale di Catania, a firma del Dirigente Responsabile dell'area AA.GG., Comunicazione e Amministrativo Contabile, Avv. R. Nanfitò, e del Segretario Generale pro tempore, Avv. Domenico Massimo Sapienza, veniva disposto il pagamento del 13° SAL al citato Appaltatore, per un importo pari a €. 994.354,00;
- nell'ambito del predetto atto di liquidazione si è dato corso al pagamento della fattura n. 292 del 28.12.2004, pari a €. 447.459,30, che l'IRA Costruzioni Generali S.r.l. aveva ceduto in favore dell'Istituto San Paolo IMI S.p.A., come da comunicazione del medesimo Istituto di Credito, assunta al protocollo n. 481 del 04.02.2005;
- la prima traccia che la verifica documentale di quanto detto è costituita dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (costituito dal Dott. G. Isaia, Presidente e dai Componenti Dott. R. Foti e Dott.ssa E. Di Fusco), datato 6 marzo 2006 n.97, nel corpo del quale viene dato riferimento alla reversale di incasso n. 754 del 22.11.2005 con la quale l'AP di Catania ha richiesto all'IRA Costruzioni SpA la restituzione della somma di €. 447.459,30. Il corpo del predetto verbale indica il mancato introito della citata reversale e l'invito agli organi responsabili "... *a fornire i dovuti chiarimenti per il ritardo accertato nella riscossione, anche ai fini di eventuali responsabilità erariali.*";
- nell'ambito di un successivo verbale dell'Organo Tutorio, il n. 98/2006 del 27_28 marzo 2006, si rileva quanto segue:

- A seguito della richiesta da parte del Collegio di specifiche informazioni sul recupero della predetta somma, l'Area amministrativo Contabile, con nota n.1590 del 14.03.2006, a firma congiunta del Dirigente Responsabile Avv. R. Nanfitò e del Funzionario Responsabile dell'Ufficio di ragioneria Dott. G. Scuderi, è stato riferito la sequenza dei fatti occorsi;
 - I predetti Responsabili dell'Ufficio Amministrativo Contabile, hanno prodotto altresì un parere legale datato 14.03.2006, acquisito al protocollo n. 1915 del 28.03.20106, all'uopo richiesto da medesimi all'Avv. D. Di Bella del Foro di Catania, in ragione del quale hanno assunto la decisione procedere alla escussione della polizza fideiussoria prodotta dall'appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto fino alla concorrenza dell'importo garantito per recuperare la predetta somma di €. 447.459,30;
 - Il Collegio prendeva atto che il chiarimento reso ha palesato che l'emissione della reversale n. 754 del 22.11.2005, di cui al precedente verbale n. 97/2006, era riconducibile alla richiesta di recupero della somma di €. 447.459,30, *"..erroneamente pagata all'IRA COSTRUZIONI GENERALI SPA, quale corrispettivo della fattura n. 292/2004, già ceduta con credito a favore della San Paolo IMI spa.."*;
 - Il Collegio dava altresì atto che *"..Detta cessione è pervenuta in ritardo all'Ufficio Amministrativo per motivi interni"*,
- ✓ dalla documentazione rilevata agli atti e da quanto gli uffici interessati hanno avuto modo di rappresentare, si rileva:
- La nota afferente alla cessione del credito relativa ad una fattura n. 292 del 28.12.2004 dell'IRA Costruzioni Generali S.r.l. di € 447.459,30, in favore dell'Istituto San Paolo IMI SpA, è stata depositata in data 04.02.2005 presso l'AP di Catania e assunta al protocollo n. 481;
 - Il Rup dell'appalto, Ing. R. Lentini, ha predisposto ed ha inviato la nota interna n. 519 del 07.02.2005 (quindi appena tre giorni dopo) all'Area Amministrativo Contabile dell'Ente, trasmettendo l'esemplare originale della cessione del credito;
 - La prima attivazione dell'Ufficio Amministrativo contabile *all'erroneo pagamento*, così come definito dal Collegio dei Revisori e dal Legale interpellato, risale al mese di Ottobre del 2005, come riferiscono i medesimi Responsabili dell'Ufficio Amministrativo contabile, nel corso del quale contattato l'IRA Costruzioni, nella persona del Rag. Cozzani che, in data 07.10.2005, con nota n. 5157, ha riconosciuto detto indebito percepimento della somma di che trattasi ed ha assicurato che avrebbe provveduto alla dovuta restituzione della medesima entro la data del 25 ottobre;
 - Come riscontrato nella relazione finale inerente all'appalto di che trattasi, datata 12 febbraio 2009 e redatta a firma del Direttore dei Lavori Ing. L. Tallo del Provveditorato Interregionale per le OO.MM., l'AP di Catania, dal citato erroneo pagamento alla richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita dalla IRA Costruzioni, con reversale di incasso n. 754 del 22.11.2005, ha medio tempore provveduto a pagare al medesimo appaltatore:
 - 1.SAL n. 14 del 23.02.2005 per un importo pari a €. 1.005.548,00;
 - 2.SAL n. 15 del 24.05.2005 per un importo pari a €. 1.340.680,00;
 - 3.SAL n.16 del 08.07.2005 per un importo pari a €. 1.039.701,00.
- ✓ In merito, pertanto, si è avuto modo di rilevare le due evidenti criticità:
- 1.L'arco temporale dei presunti asseriti ritardi con i quali la comunicazione dell'avvenuta cessione di credito è stata attenzionata dall'Ufficio Amministrativo, è intercorso tra la nota di notifica della cessione del Rup, datata 07.02.2005 e il 22.11.2005;
 - 2.In ragione di quanto sopra, l'immediatezza degli adempimenti posti in essere dai Responsabili dell'Ufficio Amministrativo, così come riferiti al Collegio dei

Revisori pro tempore, è quantificata sostanzialmente in nove mesi dopo l'erroneo pagamento.

- ✓ in data 10.03.2006, con provvedimento n. 17, il Presidente pro tempore, S. Castiglione, sulla scorta di quanto all'uopo relazionato dall'Ufficio Amministrativo contabile con nota n. 1590/2006 testé richiamata, ha deciso di conferire all'Avv. Di Bella Dario del Foro di Catania, il medesimo Legale fautore del precedente parere *pro veritate*, il patrocinio legale dell'AP di Catania nell'ambito della “.. *procedura di recupero delle somme relative al pagamento delle somme di cui al mandato n. 178/2005 relativo al pagamento della fattura n. 292/2004 a favore dell'IRA COSTRUZIONI GENERALI SPA ed alla reversale di restituzione n. 754/2005.*”;
- ✓ nell'ambito del verbale n.100/2006, datato 26-27 giugno 2006, il Collegio dei Revisori (medio tempore modificato nella sua costituzione nella figura del Presidente, Dott. M. Grasso), ha evidenziato di essere stato verbalmente informato che l'Autorità Portuale aveva provveduto, per il tramite di un legale all'uopo incaricato, a depositare una ingiunzione di pagamento per il recupero coatto delle citate somme all'appaltatore depositario di cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. È stata evidenziata, altresì, dell'invito inoltrato dal Collegio all'AP di informare il medesimo per iscritto circa gli sviluppi della vicenda di che trattasi;
- ✓ il citato invito è stato reiterato nell'ambito del verbale n. 100/2006 del 25-26 settembre 2006 del medesimo Collegio;
- ✓ nel testo del verbale n.104/2006, datato 16 ottobre 2006, il Collegio dei Revisori ha dato atto del quadro riepilogativo delle somme a dare/avere relative all'appalto di che trattasi, datato 12 ottobre 2006, redatto a cura del Rup dell'appalto dando altresì atto di una relazione, prot. n. 5581 del 13.10.2006 a firma del Dirigente dell'area Amministrativo contabile, circa lo stato dell'arte della procedura di recupero del credito di che trattasi, che, ad oggi, non è stata reperita agli atti dell'ufficio;
- ✓ a quella data, per quanto è stato possibile ricostruire dagli atti processuali reperiti, il legale incaricato dall'AP di Catania aveva proceduto a:
 - ✓ sollecitare la Società Italiana Cauzioni, che aveva rilasciato la polizza fideiussoria relativa ai lavori all'appaltatore, a saldare il debito di €. €. 447.459,30, a pena di attivazione della procedura di escussione della predetta cauzione;
 - ✓ Depositato in ricorso per Decreto Ingiuntivo a carico della Compagnia ATRADIUS Insurance, che medio tempore aveva incorporato la SIC, reso provvisoriamente esecutivo e per effetto del quale con reversale di incasso n. 763 del 23.10.2007 ha recuperato la citata somma. In merito si dà evidenza della Relazione al Conto Consuntivo EF 2006, a firma del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria Dott. G. Scuderi, inoltrata al Presidente del Collegio dei Revisori con nota n. 3914 del 20.07.2007, nell'ambito della quale, a pagg. 2 e 3, il citato Funzionario ha evidenziato l'imminente recupero delle somme, di cui alla liquidazione del 13° SAL, e la celerità con la quale la procedura è stata attivata con il conforto del citato parere legale *pro veritate*;
 - ✓ Medio Tempore, in data 16.01.2008, Banca Intesa San Paolo SpA ha adito il Tribunale di Catania con atto di citazione finalizzato ad ottenere sia l'importo di €. 447.459,30, di cui alla cessione del credito della fattura n. 292 del 28.12.2004, sia degli interessi medio tempore maturati per il ritardato pagamento, oltre alle spese legali per il giudizio resosi necessario. In data 14 maggio 2008, con mandato di pagamento n. 300, l'AP di Catania ha liquidato alla Intesa San Paolo SpA l'importo di €.447.459,30, estinguendo la cessione di credito dalla cui mancata tempestiva liquidazione ha acceso il contenzioso;
 - ✓ La vertenza inerente al decreto ingiuntivo, dopo il processo di opposizione, è divenuta definitiva con sentenza n. 4177 del 06.08.2009;
 - ✓ In data 07.04.2006, con provvedimento n. 22, il Presidente pro tempore S. Castiglione, stante il precedente incarico n. 17 del 10.03.2006, ha confermato all'Avv. Di Bella D. il patrocinio legale dell'Ente, nell'ambito del giudizio medio tempore acceso dalla Atradius Insurance innanzi alla Corte d'Appello di Catania, I

Sezione Civile, avverso la citata sentenza n. 4177 del 06.08.2009 del Tribunale di Catania;

- ✓ della predetta vertenza non si è più trovato traccia documentale negli archivi dell'AP di Catania, se non nelle relazioni periodiche, meramente informative dell'Avv. Di Bella sullo stato di alcune controversie in relazione alle quali era stato incaricato della difesa dell'Ente, oltre a quella che qui ci occupa;
- ✓ in data 23.07.2015, assunta al protocollo n. 507 del 28.07.2015, il citato Legale ha notificato all'AP di Catania la sentenza n. 1282 del 21.07.2015, emessa dalla Corte di Appello di Catania, per effetto della quale veniva è stato revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 1286/2006 e condannata l'AP di Catania a:
 - ✓ restituire alla ATRADIUS €. 468.807,61;
 - ✓ rifondere l'ATRADIUS di €. 19.113,44 a titolo di interessi;
 - ✓ rifondere l'ATRADIUS di €. 13.850,00, oltre IVA, CpA e spese varie come da legge a titolo di rimborso spese processuali 1 grado;
 - ✓ rifondere l'ATRADIUS di €. 12.500, oltre IVA, CpA e spese varie come da legge a titolo di rimborso spese processuali 2 grado.
- ✓ la Corte d'Appello di Catania, tra l'altro, ha rilevato quanto segue:
 1. l'efficacia dell'avvenuta cessione *pro solvendo* del credito dell'IRA Costruzioni nei confronti dell'AP di Catania non è stata mai stata contestata dal debitore ceduto (ovvero l'AP di Catania), *"..che è bene ricordarlo ha eseguito il pagamento dovuto individuando malamente il destinatario dello stesso per fatto imputabile ad esso solvens, in mancanza di comprovati elementi in senso contrario.."*;
 2. l'escussione forzosa della cauzione appare conforme ai sensi della norma, in quanto *"..non possa legittimamente dilatarsi a tal punto da farvi ricomprendere anche gli spostamenti di ricchezza posti in essere per errore (inescusabile) nella individuazione del destinatario consumato dallo stesso beneficiario della garanzia, pur in mancanza di una benché minima connessione con il funzionamento del sinallagma contrattuale, al quale invece si raccorda il meccanismo di cui al richiamato art. 101.."* del DPR 554/1999.
- ✓ il Commissario Straordinario pro tempore, Cosimo Indaco:
 - preso atto che della controversia di che trattasi è stato investito un legale di Libero Foro;
 - Interessato il merito il Superiore Ministero di Vigilanza circa l'opportunità di reiterare l'incarico al predetto legale e sulla scorta delle argomentazioni dal medesimo rappresentante ricorrere per Cassazione;
 - preso atto dell'avviso espresso in merito dalla Direzione di Vigilanza del Ministero, in ordine all'opportunità di acquisire in merito il parere preventivo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - preso atto dell'avviso dell'Avvocatura, in ordine all'autonomia decisionale dell'AP concernente la migliore continuità strategica dell'azione legale;
 - acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori (medio tempore modificatosi nella costituzione con il Dott. M. Grasso quale Presidente e Componenti il Dott. E. Aliberti ed il Dott. D. Stagnitto), nell'ambito della seduta del 20.10.2015, verbale n. 198/2015, nel corpo del quale hanno ritenuto che le argomentazioni sintetizzate dal citato Legale suffragavano in modo convincente la necessità di ricorrere in Cassazione;
- ✓ con Provvedimento n. 143/2015 del 12.11.2015, è stato conferito il nuovo incarico all'Avv. Di Bella D. del Foro di Catania, finalizzato a ricorrere alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1282 del 21.07.2015, emessa dalla Corte di Appello di Catania;
- ✓ la documentazione esaminata, testé richiamata nella narrazione in epigrafe, non ha evidenziato alcun atto o provvedimento di accantonamento delle somme in previsione di una possibile soccombenza definitiva dell'Amministrazione, neanche nella fase inerente alle procedure di integrazione tra le due AA.PP. che hanno costituito la scrivente Autorità di Sistema Portuale, che avrebbe richiesto per i profili economico finanziari la predetta opportunità di accantonamento

stante l'unificazione dei bilanci e la dovuta continuità degli atti e procedimenti amministrativi in carico alla medesima Autorità di Sistema Portuale;

- ✓ dalle verifiche documentali si è accertato in seguito che in data 03.11.2017, con pec, l'Avv. Di Bella ha inviato alla casella del citato Dirigente Avv. R. Nanfitò (affarigeneralistampa@ap-portocatania.it) la notifica dell'Ordinanza della Corte di Cassazione, III^a Sezione Civile, depositata in cancelleria il 16.10.2017;
- ✓ dalla predetta verifica si è accertato che detta ordinanza, inizialmente erroneamente "rubricata" come proveniente dall'Avvocatura Distrettuale, è stata acquisita al protocollo n. 5276 del 03.11.2017, e smistata per assegnazione, al medesimo Dirigente, al SG pro tempore, Ing. C. Guglielmi, e al Presidente pro tempore Avv. A. Annunziata;
- ✓ da quel momento, soltanto con la pec di sollecito pervenuta in data 19.01.2021, da parte del legale della ATRADIUS Insurance, questa Autorità di Sistema è venuta a conoscenza degli obblighi connessi, già a fare data dal 16.10.2017, del dispositivo giudiziale proveniente dalla Corte di Cassazione, in ragione della quale è confermata in via definitiva la soccombenza dell'Amministrazione, già evidenziatasi con la sentenza della precedente Corte d'Appello di Catania;
- ✓ nell'ambito del predetto dispositivo di cui all'ordinanza n. 24295, emesso dalla III^a Sezione Civile della Suprema Corte, è stata stigmatizzata la tesi difensiva della ricorrente amministrazione, tenuto conto che:

1. non sussisteva alcuna giustificazione utile a vincolare la prestazione di indebito pagamento dell'Amministrazione rispetto alla prestazione dovuta dall'appaltatore in ragione del contratto di appalto;

2. gli obblighi restitutori non potevano essere inquadrati nello schema normativo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 del codice civile;

3. le argomentazioni del ricorso sono apparse lacunose da non consentire alla Corte di comprendere "*se e quando ed a chi*" sia stato eseguito il pagamento indebito, né tanto meno, sostiene la Corte, è dato comprendere la ragione per cui il pagamento eseguito è stato considerato indebito dall'AP di Catania (errore di liquidazione, erronea contabilizzazione dei lavori o della quota eseguita dalla società del RTI, o se importo eccedente il dovuto), né ancora è stato indicato con esattezza il soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento (se società appaltatrice cedente il credito all'Istituto San Paolo IMI, se istituito di credito cessionario o altro soggetto privo di qualsiasi titolo);

4. il recupero dell'indebito, per somme erroneamente pagate dall'ufficio amministrativo contabile, in eccedenza non dovuta, prescindono dall'esecuzione del contratto di appalto, tenuto conto che i medesimi non hanno avuto effetto liberatorio in ordine all'obbligazione dell'appaltatore, essendo le somme eccedenti versate, per di più, al cessionario del credito medio tempore intervenuto e non all'appaltatore medesimo. Quindi l'appaltatore non si è avvantaggiato del pagamento indebito, ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile, e pertanto non sussisteva il diritto dell'AP di Catania di escutere la cauzione, limitata invece all'esecuzione del contratto di appalto. Dall'escussione infatti è derivato un credito dell'appaltatore in simmetria ad un'azione indebita dell'Amministrazione che, semmai, avrebbe dovuto recuperare le somme maldestramente liquidate in eccesso al cessionario del credito, Istituto San Paolo IMI che non ha alcun vincolo di solidarietà con il cedente;

5. "*la lacunosità del ricorso e la incertezza in ordine agli elementi di individuazione della fattispecie concreta oggetto della controversia, determinano la inammissibilità del motivo...*".

6. In esito, il quadro riepilogativo delle somme da restituire all'Atradius, per effetto dell'ordinanza n. 24295 del 16.10.2017 dalla III^a Sezione della Corte di Cassazione, è il seguente:

€.. **468.807,81**, quali somme oggetto del Decreto Ingiuntivo dell'AP di Catania, annullato;

€.. **19.113,44**, quali spese liquidate in esito al giudizio di primo grado;

€.. **80.352,60** Interessi legali maturati su €.. 468.807,81 maturati dal 24.09.2007;

€.. **2.123,42** Interessi Legali maturati dal 13.10.2009 rispetto ai 19.113,44;

€.. **20.208,81** Onorari primo grado di giudizio;

€. 18.239,00 Onorari secondo grado di giudizio;

€. 11.872,96 Onorari Giudizio di Cassazione

Totale ad oggi dovuto **€. 620.718,04**

Considerato che i dispositivi giudiziali testé citati ed esplicitati nella sequenza processuale e nel deliberato, costituiscono un onere ineludibile per questa Amministrazione, in ordine alla definizione degli obblighi di riconoscimento del debito e conseguente liquidazione degli importi enunciati in sentenza;

Vista la nota n. 6634 del 25.05.2021, con la quale il Coordinatore dell'Ufficio Amministrativo Contabile ha predisposto un riepilogo degli oneri economici che costituiscono il debito da riconoscere e il conseguente piano di pagamento dilazionato, da proporre alla controparte debitrice;

Vista la nota n. 6688 del 25.05.2021, con la quale il Segretario Generale ha inviato apposita relazione, circostanziata e completa di allegati, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, affinché detto Organo di giustizia contabile possa verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori per il danno erariale acclaratosi all'esito del debito fuori bilancio, in fase di riconoscimento con l'odierna deliberazione e conseguente liquidazione;

Vista la nota n. 7156 del 07.06.2021, con la quale questa Amministrazione ha proposto alla controparte creditrice, rappresentata legalmente dal citato studio Legale Grimaldi Alliance, un piano di liquidazione del dovuto, calendarizzato a decorrere dal prossimo 30 giugno 2021 e con ultima rata a saldo fissata al 30 ottobre 2021, ma con l'abbattimento del debito complessivo di €.82.476,02, pretesi e riconosciuti giudizialmente a titolo di interessi legali medio tempore maturati;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 7256 del 10.06.2021, con la quale lo studio legale Grimaldi Alliance, in nome e per conto della Atradius Insurance, creditore, ha accettato il piano di dilazione e l'abbattimento degli interessi legali, come sopra esplicitati, proposto da questa Amministrazione con un residuo di debito complessivo dovuto pari a €. 538.242,02 e un risparmio pari a €. 82.476,02, rispetto al pronunciamento giudiziale cui deve darsi esecuzione;

Considerato che il piano di dilazione prevede i seguenti pagamenti, compatibili con gli attuali stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021:

€. 90.000,00, quale acconto su restituzione escussione polizza, entro il 30.06.2021;

€. 69.434,21, quali Oneri di Giudizio, entro il 30.06.2021;

€. 378.807,21, quale saldo su restituzione escussione polizza, entro il 30.10.2021, previa variazione di Bilancio di previsione 2021 necessaria al reperimento dei fondi;

Vista la nota 0003364 del 04.02.2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approva il Bilancio di previsione dell'esercizio Finanziario 2021;

DELIBERA

1. il riconoscimento, in esecuzione dell'Ordinanza della III^a Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 24295 del 16.10.2017, in capo all'AdSP del Mare di Sicilia Orientale, quale soggetto giuridico assorbente la cessata Autorità Portuale di Catania, il debito complessivo rideterminato con accordo di €. 538.242,02, con abbattimento per l'Amministrazione degli interessi legali maturati dal 24.09.2007 a seguito di precisa richiesta transattiva, pertanto di procedere a liquidare in favore della Atradius Insurance, le somme calendarizzate come di seguito indicato:
 - €. 90.000,00, quale acconto su restituzione escussione polizza, entro il 30.06.2021;
 - €. 69.434,21, quali Oneri di Giudizio, entro il 30.06.2021;
 - €. 378.807,21, quale saldo su restituzione escussione polizza, entro il 30.10.2021, previa variazione di Bilancio di previsione 2021 necessaria al reperimento dei fondi;
2. di impegnare, per i pagamenti da eseguire entro il 30.06.2021 la somma di €. 90.000,00 sul capitolo di spesa 125/10 art. 01 e la somma di €. 69.434,21 sul capitolo di spesa 126/10 art. 01, entrambi del Bilancio di previsione 2021, che presentano la necessaria disponibilità;
3. di autorizzare l'Area Amministrativa dell'Ente a determinare, in sede di assestamento alle previsioni 2021, lo stanziamento necessario a liquidare, entro il 30.10.2021, la rata di €.

378.807,21, anche utilizzando quota dell'avanzo di amministrazione certo alla data del 31.12.2020;

4. di procedere all'impegno della somma di €. 378.807,21, quale saldo su restituzione escussione polizza da corrispondere entro il 30.10.2021, con successivo provvedimento;
5. di trasmettere la presente Delibera alla Procura Generale della Corte dei Conti, in aggiunta alla documentazione già inviata;
6. di trasmettere la presente Delibera ai Vigilanti MIMS e MEF.

Si notifica, per i conseguenti adempimenti, all'Area amministrativo Contabile ed all'Area Legale per i conseguenziali adempimenti.

Visto di compatibilità e regolarità al bilancio

Area Amministrativa Contabile

Il Funzionario Coordinatore

Dott. Pierluigi Incastrone

Visto

Il Segretario Generale

Dott. Attilio Montalto

Il Commissario Straordinario

Dott. Ing. Alberto Chiovelli